



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO

composta dai signori Magistrati:

Dott. Vito Francesco Nettis	Presidente
Dott. Manuela Saracino	Consigliere
Dott. Pietro Mastroilli	Consigliere relatore

alla pubblica udienza del 11/12/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1941/2018 R.G. promossa da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587 con il patrocinio dell'avv. BONETTI PAOLO, CALAVITA DEBORAH e TEDONE RAFFAELE come da procura in atti;

APPELLANTE

contro:

MATTEO TROTTA, con il patrocinio dell'avv. DE MICHELE VINCENZO e CAMMARINO MARIA MICHELA come da procura in atti;

APPELLATO

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 20.12.2017 Trotta Matteo premesso di aver lavorato alle dipendenze della ENICHEM ANIC S.P.A. con passaggio diretto alla AGRICOLTURA IN LIQUIDAZIONE S.P.A. ed infine alla SYNDIAL S.P.A., dal 25 novembre 1972 sino al 31 dicembre 2004 e di essere stato collocato in mobilità -a seguito della riduzione dell'attività nello stabilimento di Manfredonia- dal 7 gennaio



2005 al 30 giugno 2008, ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, percependo la relativa indennità; di essere stato quindi collocato in quiescenza e di aver ottenuto dall'INPS pensione cat. VO con decorrenza dall'1 luglio 2008, riliquidata il 27 ottobre 2008 nell'importo di €. 1.755,49;

di aver rilevato che l'importo del predetto trattamento pensionistico risultava essere inferiore a quello effettivamente spettante, in quanto le retribuzioni utilizzate come base di computo negli anni (2005/2008), durante i quali era stato in mobilità, erano nettamente inferiori a quelle godute nell'ultimo anno del rapporto di lavoro (2004) e non erano state neanche rivalutate in base agli indici ISTAT del settore di appartenenza ex art. 3, comma 6, del d. lgsl. 503 del 1992 (in sostanza, secondo l'assunto del ricorrente, i contributi figurativi maturati durante il ridotto periodo di mobilità dovevano essere computati sulla retribuzione "intera" percepita prima del collocamento in mobilità, piuttosto che sulla misura percentuale stabilita per l'indennità di mobilità e/o del trattamento di integrazione salariale);

tanto premesso, chiedeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia di : "1) accertare e dichiarare il diritto alla rideterminazione dell'importo mensile della pensione nr. VO nr. 10068883 in €. 1.788,35" (giusta conteggio in atti) "alla data dell'1 luglio 2008 per effetto delle retribuzioni da accreditarsi figurativamente per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 nello stesso importo delle retribuzioni medie settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro nell'anno 2004 ex art. 8 della legge 155 del 1981 e rivalutate secondo gli indici ISTAT del settore di appartenenza ex art. 3, comma 6, del d. lgsl. 503 del 1992, oltre gli aumenti annuali dovuti per effetto della perequazione automatica prevista dalla legge; condannare, conseguentemente, l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di €. 2.937,68, corrispondente alle differenze dei ratei di pensione calcolati dall'1 luglio 2008 al 31 dicembre 2017, oltre interessi nella misura di legge dalla data di maturazione dei singoli ratei mensili sino all'effettivo soddisfo...".



Con sentenza definitiva in data 13.6.2018, il Tribunale del lavoro di Foggia accoglieva la domanda nella misura rettificata in corso di causa dal Trotta in seguito ad una (ulteriore) ricostituzione di pensione della pensione operata dall'INPS in corso di causa e, precisamente, in data 8.1.2018 (ricostituzione ricognitiva di una differenza mensile perequabile di € 22,42, ancora inferiore, tuttavia, a quella di € 32,86 reclamata dalla Trotta in sede di ricorso), facendo applicazione dell'art. 8 L. 23.4.1981 n. 155, il tutto dopo aver motivatamente disatteso l'eccezione di decadenza dall'azione sollevata in via preliminare dall'INPS.

L'INPS proponeva appello con ricorso depositato in data 6.9.2018.

Resisteva il Trotta con apposita comparsa.

Con il primo motivo l'INPS reitera l'eccezione di decadenza di cui sopra, sollevata ex art. 47 del D.P.R. 639 del 1970 valorizzando, all'uopo, il fatto che, nel caso di specie, il diritto a pensione era stato riconosciuto all'istante sin dal luglio 2008.

Tale eccezione è infondata.

Sul punto è sufficiente rammentare che (v. Cass. n. 21319/2016) la decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina, considerando all'uopo che non può parlarsi di decadenza quando la domanda giudiziale è rivolta ad ottenere solo l' adeguamento di una prestazione già erogata a quanto asseritamente dovuto (Cass. n. 15064/2017).

Quanto al merito, lamenta l'INPS che la norma invocata da controparte e recepita dal primo giudice (art. 8 L. 23.4.1981 n. 155 di cui infra) è stata emanata ben prima dell'introduzione, nel nostro ordinamento, dell'istituto della mobilità, osservando in sintesi che, per gli accrediti dei periodi figurativi di mobilità, "il calcolo va effettuato sulla base del disposto dell'art. 7 comma 9, L. 223/1991".

Tale ultimo motivo è fondato.



L'art. 8 L. n. 155/1981 invocato dal Trotta e posto a fondamento della decisione del Tribunale, prevede che "ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro....".

Tale ultimo capoverso sembra sostenere la tesi attorea, ma l'art. 7, comma 9 della sopravvenuta L. 223/1991 cit., per quanto qui rileva, prevede invece che: "i periodi di godimento dell'indennità di mobilità ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per i detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1....".

Orbene sul punto è intervenuta di recente Cass. n. 6161/2018 osservando che:

l'articolo 7, comma 9 della legge 223/1991 cit. stabilisce che i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità vadano calcolati "sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1"; ed il primo comma dell'art. 7 stabilisce a sua volta che l'indennità spetti "nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione



salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro";

che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre dunque utilizzare il trattamento cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;

“che pertanto non trova riscontro alcuno la tesi sostenuta dalla parte ricorrente secondo cui, anche in relazione allo specifico aspetto del valore della contribuzione figurativa per mobilità, vi sarebbe coincidenza tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile ovvero si applicherebbe la disciplina dell'art. 8 comma 1 della legge 155 del 1981 secondo un concetto di retribuzione che rimanda a quella effettivamente percepita nel periodo precedente all'erogazione dell'indennità di mobilità, considerata in tutte le sue componenti, anche non aventi natura di emolumento ordinario”;

che al contrario, come per il trattamento di cassa integrazione straordinaria, vanno escluse dal computo in discorso tutte le somme che non sarebbero state percepite ove si fosse lavorato normalmente e quindi quelle prive della caratteristica della ordinarietà e continuità (come le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale, le indennità di turno festivo, gli straordinari, l'indennità ferie non godute, quali risultano percepite nell'anno 2004, ultimo anno lavorato e precedente il collocamento in mobilità, giusta buste paga in atti e giusta quanto allegato e reclamato dal Trotta a pag. 9 della comparsa di risposta in appello);

che l'istante “invoca a sostegno della propria tesi l'articolo 8 comma 1 della L. n. 155 del 1981 che ponendo una equivalenza fra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile, farebbe riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa alla retribuzione effettivamente fruita; mentre nella fattispecie occorre fare riferimento alle specifiche previsione di legge (art. 7, commi 1 e 9 I. 223/1991) le quali non consentono di affermare il principio di equivalenza tra retribuzione imponibile e



retribuzione pensionabile; atteso che ai fini della contribuzione figurativa per mobilità la legge fa riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria” (al quale l’INPS si è qui pacificamente attenuto, non essendo stato specificamente dedotto e comunque non risultando affatto che l’INPS abbia applicato il concetto di retribuzione pensionabile qual previsto dall’art. 7 cit. incorrendo in un qualche errore contabile).

Quanto alla residua questione della rivalutazione delle retribuzioni accreditate nei periodi coperti da contribuzione figurativa, è lo stesso Trotta (v. pag. 10 della comparsa di risposta in appello) a precisare che “l’unica rivalutazione operata” (in sede di conteggio di parte) è quella “sulle retribuzioni da accreditarsi ai fini pensionistici nei periodi di contribuzione figurativa per mobilità secondo il disposto dell’art. 3, comma 6, del d. lgs. 503 del 1992, che, peraltro, è stata effettuata dall’Istituto, se pur sulle inferiori retribuzioni accreditate dall’Istituto nei predetti periodi, proprio con la liquidazione dell’8 gennaio 2018”.

In altre parole, con la citata riliquidazione in corso di causa dell’8.1.2018 (con decorrenza dal rateo del dicembre 2012) l’INPS, secondo l’istante, ha provveduto alla rivalutazione come per legge della contribuzione figurativa relativa al periodo di mobilità, per cui, anche alla stregua di quanto sopra dedotto nonché delle conclusioni quali rassegnate in questa sede, il problema della rivalutazione residuerebbe solo sulle eventuali differenze retributive da accreditare a fini pensionistici, differenze che, come visto sopra, nella specie non spettano.

In concreto, risulta dunque che l’INPS si è attenuto alle regole legali nel conteggio e nel pagamento della pensione del Trotta.

La conclusione è che l’impugnazione dell’INPS dev’essere accolto, con la conseguenza che, in riforma dell’impugnata sentenza, dev’essere integralmente rigettata la domanda proposta in primo grado dal Trotta;.

Le spese processuali del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la novità della questione giuridica affrontata, solo di recente dipanata dalla Suprema Corte.



P. Q. M.

La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'INPS con ricorso depositato in data 6.9.2018 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia il 13.6.2018 nei confronti di Trotta Matteo, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado dal Trotta; compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Così deciso in Bari il 11/12/2018 .

Il Presidente
Dott. Vito Francesco Nettis

Il Consigliere estensore
Dott. Pietro Mastrorilli

